



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Procedura operazioni con parti correlate



La presente procedura, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 novembre 2010 previo parere favorevole del Comitato per il controllo interno in attuazione della delibera Consob n. 17221, del 12 marzo 2010 reca le disposizioni cui la Banca deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

1 Definizioni

- ◆ **“Amministratori indipendenti”**: gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana cui Mediobanca aderisce.
- ◆ **“Amministratori indipendenti non correlati”**: gli Amministratori indipendenti di Mediobanca che, rispetto ad una specifica operazione, non siano controparte dell’operazione o Parte correlata, ai sensi del Regolamento, della controparte e non aventi interessi, nei confronti di quest’ultima, tali da ledere la loro indipendenza.
- ◆ **“Amministratori non esecutivi”**: gli Amministratori che non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società.
- ◆ **“Banca”** ovvero **“Società”** ovvero **“Capogruppo”**: Mediobanca.
- ◆ **“Casi di urgenza”**: l’urgenza è valutata dal Presidente avuto riguardo alle esigenze aziendali. A titolo di esempio sono casi d’urgenza quelli in cui il ritardo avrebbe l’effetto di:
 - ◆ provocare un impatto negativo sui risultati dell’operazione;
 - ◆ impedire di beneficiare di condizioni di mercato favorevoli ovvero evitare condizioni di mercato sfavorevoli;
 - ◆ impedire o rendere più difficoltoso il compimento dell’operazione;
 - ◆ influire negativamente sulla situazione patrimoniale o economica della Banca.
- ◆ **“Comitato Parti Correlate” o “Comitato Indipendenti” oppure “Comitato”**: il Comitato per il controllo interno o “CCI” della Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, con compiti e poteri consultivi ed istruttori, costituito da tre Amministratori indipendenti non esecutivi.

Se, con riferimento ad un’operazione, uno o più componenti del CCI risultino correlati o aventi interessi con la controparte tali da ledere la loro indipendenza, essi non partecipano alla riunione e il Comitato è integrato automaticamente da uno o più Amministratori indipendenti non correlati o secondo l’ordine previsto nella lista preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, in relazione ad una operazione, non sia possibile costituire il Comitato con almeno 3 Amministratori indipendenti non correlati, si applicano, secondo l’ordine indicato, i seguenti ulteriori presidi alternativi equivalenti: i) preventivo parere di due Amministratori indipendenti non correlati; ii) preventivo parere dell’unico Amministratore indipendente non correlato con il parere del Collegio sindacale fermo restando, in tal caso, l’obbligo da parte di ciascuno dei componenti del Collegio, ove abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione di darne prontamente notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.



Ove non sia possibile ricorrere ai suddetti presidi alternativi equivalenti, si ricorrerà ad un Esperto indipendente scelto congiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale nell'ambito della lista preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

- ◆ **“Comunicazione Consob”**: la Comunicazione Consob n. 78683, del 24 settembre 2010.
- ◆ **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero praticate a soggetti con cui la Banca è obbligata *ex lege* a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero definite ad esito di una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile.
- ◆ **“Delibera quadro”**: delibera assunta per disciplinare operazioni omogenee con determinate categorie di Parti correlate o singole Parti correlate.
- ◆ **“Dirigente con responsabilità strategiche” o “Dirigente strategico”**: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo di attività sociali. Per Mediobanca sono gli Amministratori (esecutivi o meno), i componenti del Collegio Sindacale e della Direzione Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, i Responsabili delle Funzioni di controllo nonché altri Dirigenti individuati dall'Amministratore Delegato.
- ◆ **“Esperti indipendenti”**: gli esperti qualificabili come indipendenti sulla base delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con Mediobanca, con le Società controllate da Mediobanca, con gli Amministratori di Mediobanca e delle sue controllate e con la controparte dell'operazione nonché di riconosciuta professionalità e competenza in materia.
- ◆ **“Fascicolo Informativo”**: la documentazione di cui al paragrafo 2 della Procedura.
- ◆ **“Interessi significativi”**: sussistono interessi significativi di parti correlate a Mediobanca qualora queste ultime detengano una partecipazione, nella società controllata o collegata, che conferisca influenza notevole. In ogni caso si tiene conto di eventuali benefici (quali ad esempio, piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o remunerazioni variabili) connessi ai risultati conseguiti dalla controllata o collegata con cui l'operazione è svolta di cui beneficino uno o più Dirigenti strategici. La valutazione dell'esistenza di Interessi significativi nonché la previsione di ulteriori fattispecie di Interessi significativi ai sensi del Regolamento è rimessa alla valutazione della Struttura Interna Competente (vedi infra).
- ◆ **“Operazioni con Parti correlate” o “Operazioni”**: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti correlate, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono inclusi, tra l'altro:
 - ◆ gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte correlata;
 - ◆ le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale ove realizzate con Parti correlate;
 - ◆ ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma ai Dirigenti con responsabilità strategiche.
- ◆ **“Operazioni Cumulate”**: insieme di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse dalla Banca, anche tramite Società controllate, con una stessa Parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Banca, non rientranti fra le Operazioni esenti e che pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza - e non



già incluse in un documento informativo pubblicato in corso di esercizio - superino nel corso del medesimo esercizio, ove cumulativamente considerate, la soglia per la classificazione di Operazioni di maggiore rilevanza.

- ◆ **“Operazioni di maggiore rilevanza”**: sono quelle realizzate anche tramite le Società controllate con Parti correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza applicabili a seconda della specifica operazione, come indicato nell’Allegato 3 del Regolamento, risulti superiore alla soglia del 5%.

Tuttavia, il Presidente e l’Amministratore Delegato potranno di volta in volta individuare ulteriori operazioni che, pur non superando alcuna delle soglie, possano incidere sull’autonomia gestionale della Banca e pertanto trattate come Operazioni di maggiore rilevanza. Viceversa qualora ritengano che un’Operazione, pur superando una delle soglie di rilevanza, non sia rilevante, hanno la facoltà di chiedere alla Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici di rilevanza.

- ◆ **“Operazioni di minore rilevanza”**: sono le Operazioni con parti correlate diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e dalle Operazioni esenti.
- ◆ **“Operazioni di importo esiguo”**: sono le Operazioni il cui indice di rilevanza calcolato secondo quanto riportato nell’Allegato 3 del Regolamento risulti inferiore allo 0,05% del patrimonio di vigilanza tratto dalla più recente situazione patrimoniale consolidata di Mediobanca qualora la controparte sia una persona giuridica e di importo pari o inferiore ad Euro 500.000 qualora la controparte sia una persona fisica.
- ◆ **“Operazioni ordinarie”**: le operazioni che, con riguardo all’attività di Mediobanca e a quella complessivamente svolta dalle società del Gruppo [1] – e con riferimento al loro oggetto, alla ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società, alla dimensione, ai termini e alle condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e al momento della loro approvazione e perfezionamento – rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- ◆ Non sono Operazioni ordinarie:
 - ◆ l’acquisto e vendita di partecipazioni rilevanti per tali intendendosi quelle previste dall’art. 17, comma 2 punti 3 e 4, dello Statuto sociale;
 - ◆ l’acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali di controvalore superiore a Euro 10 milioni;
 - ◆ l’emissione/acquisto di azioni proprie e altri strumenti di capitale;
 - ◆ l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di Parti correlate.

Le Operazioni ordinarie delle Società controllate sono valutate tali alla luce delle loro specifiche attività e, laddove la società che compie l’operazione con Parte correlata sia una società veicolo a tal fine costituita, delle attività svolte dal Gruppo.

- ◆ **“Parti correlate”**: sono parti correlate della Società i soggetti qualificati come tali ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento. In conformità con le regole di *governance* e di informazione contabile finora adottate, la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento, applica la

¹ Per “Gruppo” si intende la capogruppo Mediobanca e le controllate, anche indirette, ai sensi dell’art. 2359 c.c.



presente Procedura anche agli aderenti al Patto di Sindacato con quota vincolata superiore al 5% del capitale di Mediobanca, accompagnata dalla nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Non si ritiene di estendere ulteriormente il perimetro delle Parti correlate.

- ◆ **“Procedura”**: la presente procedura, adottata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.
- ◆ **“Regolamento”**: il Regolamento Consob recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221, del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.
- ◆ **“Soci non correlati”**: sono tutti i soggetti cui spetta il diritto di voto i quali non siano controparte dell’Operazione né siano contemporaneamente correlati a tale controparte ed a Mediobanca.
- ◆ **“Società controllate”**: le società controllate, italiane o estere, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da Mediobanca S.p.A., salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.
- ◆ **“Struttura Interna Competente” o “SIC”**: la struttura interna della Banca designata dall’Amministratore Delegato a fornire supporto al Comitato Indipendenti nonché a classificare le Operazioni, a monitorare le Operazioni, a predisporre il Fascicolo Informativo e il Documento Informativo. Tale Struttura si avvarrà, di volta in volta, della collaborazione di risorse della Divisione competente per l’Operazione e, nei rapporti con il Comitato e con i Responsabili delle Divisioni volta a volta coinvolti nelle Operazioni, potrà agire per il tramite di un proprio delegato.

2 Aspetti procedurali

La Procedura si attiva ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere un’Operazione con una Parte correlata; in particolare, ha inizio nel momento in cui il Responsabile della Divisione competente per l’Operazione intende avviare la negoziazione della stessa e, in ogni caso, tempestivamente.

Nella fase iniziale dell’istruttoria dell’Operazione, ivi incluse quelle per le quali non sia previsto un corrispettivo e, comunque, non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete della tipologia dell’Operazione e delle necessarie informazioni minime disponibili, il Responsabile della Divisione competente per l’operazione predisporrà un documento che evidenzia: la controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell’operazione, una stima delle condizioni economiche applicabili all’operazione. Se ritenute a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Responsabile della Divisione competente correderà l’informativa anche di documentazione idonea a fornire oggettivi termini di riscontro.

La classificazione dell’Operazione ai fini della presente Procedura spetta alla SIC fatti salvi i poteri attribuiti dalla Procedura al Presidente e all’Amministratore Delegato.

All’esito del processo di classificazione dell’Operazione, la Divisione competente trasmette alla SIC la documentazione affinché proceda alla predisposizione del “Fascicolo Informativo” recante:

- ◆ la natura della correlazione;
- ◆ se l’Operazione rientri tra i casi di esclusione ovvero di esenzione, totale ovvero parziale, ai sensi della Procedura;
- ◆ se l’Operazione rientri fra le Operazioni di maggiore rilevanza ovvero le Operazioni di minore rilevanza;



- ◆ la competenza deliberativa o decisionale determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili, fermi i casi di riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione stabiliti nella Procedura;
- ◆ se l'Operazione sia "price sensitive" (ai sensi dell'art. 114 TUF) e quindi se ad essa debba essere applicata la Procedura sulle informazioni di natura privilegiata;
- ◆ le modalità esecutive dell'operazione e le condizioni, anche economiche, per la realizzazione dell'operazione; se l'operazione è conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione comprovante tale circostanza;
- ◆ il procedimento valutativo seguito;
- ◆ l'interesse e le motivazioni sottostanti nonché i rischi che l'operazione potrebbe comportare.

In caso di mutamento delle condizioni dell'Operazione che possa incidere sulla classificazione, il Responsabile della Divisione competente integrerà il Fascicolo Informativo con i nuovi elementi informando senza indugio la SIC per la valutazione degli impatti.

Le Operazioni con Parti correlate vengono deliberate sulla base della distinzione, tra Operazioni di maggiore rilevanza e Operazioni di minore rilevanza.

2A Operazioni di maggiore rilevanza

La competenza a deliberare in merito all'esecuzione delle Operazioni di maggiore rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, i verbali delle deliberazioni devono formalizzare analiticamente le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni. Qualora l'Operazione riguardi un Amministratore o una Parte correlata per il suo tramite, questi si limita a fornire i chiarimenti necessari e si allontana dalla riunione.

Il CCI, o uno o più suoi componenti delegati, oppure il presidio alternativo equivalente previsto dalla Procedura, è coinvolto dalla SIC nella fase delle trattative e dell'istruttoria mediante ricevimento (anche a mezzo e-mail o fax) di tutte le informazioni e i documenti relativi all'Operazione. Durante tali fasi il Comitato, oppure il presidio alternativo equivalente adottato ai sensi della Procedura, può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Almeno 5 giorni prima della delibera del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione dell'Operazione di maggiore rilevanza, il Comitato esprime un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione (tali aspetti saranno riportati nel verbale). Il Comitato, nel rilasciare il proprio parere, ha la facoltà di farsi assistere a spese della Società da uno o più Esperti indipendenti scelti dal Comitato stesso.

Il Fascicolo Informativo è trasmesso al Comitato per la formulazione del relativo parere e al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera, almeno 5 e 3 giorni prima della data di formulazione del parere o di adozione della delibera e comunque senza indugio e non appena possibile salvo ragioni di specifica e motivata urgenza.

Il parere del Comitato è vincolante e l'Operazione non può venire approvata in caso di parere contrario del Comitato Indipendenti.

Le Operazioni eseguite saranno comunicate al Comitato alla prima riunione utile.



Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per le fasi delle trattative, istruttoria e approvazione si adottano le precedenti regole del presente paragrafo. L'Operazione non può essere approvata in caso di parere contrario del Comitato.

Regime di trasparenza

Informativa al pubblico: in relazione alle Operazioni di maggiore rilevanza (anche qualora realizzate tramite Società controllate ed in caso di Operazioni cumulate, la Banca predispone un Documento informativo redatto in conformità al Regolamento.

I termini e la modalità di pubblicazione del Documento informativo sono indicati nell'art. 5 del Regolamento. In allegato al Documento informativo o sul sito internet della Banca saranno pubblicati (ove sussistano fondati motivi sarà possibile chiedere a Consob che non siano pubblicati), i pareri del Comitato e, anche per stralcio, quelli eventuali degli Esperti indipendenti.

Se l'Operazione è "price sensitive" (ai sensi dell'art. 114 TUF), il Comunicato Stampa reca anche le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

Informativa interna: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati almeno trimestralmente sull'esecuzione delle Operazioni di maggiore rilevanza.

Informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione: fermo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-bis TUF (cfr. Par. 9) nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale sono fornite informazioni su:

- ◆ le singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (tali informazioni possono essere incluse anche mediante riferimento ai singoli Documenti informativi riportando gli aggiornamenti significativi);
- ◆ eventuali singole Operazioni con Parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- ◆ qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

2B Operazioni di minore rilevanza

La competenza a deliberare le Operazioni di minore rilevanza spetta agli organi / soggetti competenti sulla base della vigente delibera in materia di deleghe operative. In ogni caso, i verbali delle deliberazioni e le decisioni devono formalizzare, in modo analitico le motivazioni alla base della deliberazione con riguardo all'interesse al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziali delle condizioni della stessa.

Qualora l'Operazione riguardi un Consigliere o una Parte correlata per il suo tramite, fermo il rispetto della procedura ex art. 136 TUB, questi, in caso di appartenenza all'organo deliberante, si limita a fornire i chiarimenti necessari e si allontana dalla riunione.

Il Comitato è chiamato ad esprimere comunque il proprio parere motivato, ancorché non vincolante, avente ad oggetto l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e la convenienza e correttezza sostanziali delle condizioni dell'Operazione (tali aspetti saranno riportati nel verbale) prima che la Società si impegni a darvi esecuzione.



Il Comitato nel rilasciare il proprio parere potrà farsi assistere da uno o più Esperti indipendenti, scelti dal Comitato stesso. Con riferimento a ciascuna Operazione, l'importo massimo di spesa per la loro consulenza è di Euro 50.000.

Il Fascicolo Informativo è trasmesso al Comitato per la formulazione del relativo parere e all'organo / soggetto competente sulla base della vigente delibera in materia di deleghe operative, per la relativa decisione, almeno 10 e 3 giorni prima della data, rispettivamente, di formulazione del parere o di adozione della delibera ovvero della decisione e comunque senza indugio e non appena possibile salvo ragioni di specifica e motivata urgenza.

Le Operazioni eseguite saranno comunicate al Comitato alla prima riunione utile.

Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione di minore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nelle fasi istruttoria e di approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea sono adottate regole conformi alle disposizioni del presente paragrafo.

Regime di trasparenza

Informativa al pubblico: fermo quanto previsto per le informazioni privilegiate o "price sensitive" (ai sensi dell'art. 114 TUF), entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di esercizio è pubblicato presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione di controparte, oggetto e corrispettivo delle eventuali Operazioni approvate nel periodo di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al suddetto documento o sul sito internet.

Informativa interna: al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale è fornita una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di minore rilevanza.

Informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione: fermo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-bis TUF (cfr. Par. 9) nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale sono fornite informazioni:

- ◆ su eventuali singole Operazioni con Parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- ◆ su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

3 Operazioni compiute dalle società controllate

Le Operazioni con Parti correlate compiute da Società controllate si distinguono in:

- i. operazioni per il cui compimento sia svolto un esame preventivo o sia rilasciata una approvazione preventiva da parte degli esponenti aziendali di Capogruppo;
- ii. operazioni compiute autonomamente dalla Società Controllata.

La disciplina procedurale di cui ai paragrafi 2A e 2B si applica alle Operazioni di cui al punto i. in ragione della loro classificazione in Operazione di maggiore o di minore rilevanza.

Troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni in tema di trasparenza di cui ai paragrafi 2A e 2B e in tema di urgenza di cui al paragrafo 4.



Le Operazioni concluse dalle Società controllate - a qualsiasi delle citate categorie appartengano - sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto di comunicazione nel Documento informativo. A tale scopo le Società controllate sono tenute ad informare la Capogruppo:

- ◆ di ciascuna Operazione di maggiore rilevanza, almeno 20 giorni prima della delibera relativa;
- ◆ di tutte le Operazioni deliberate e concluse con controparti correlate (con anche l'indicazione di quelle ordinarie), con periodicità trimestrale.

4 Casi di urgenza [2]

In caso di urgenza, per le Operazioni da attuare anche tramite Società controllate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano essere da questa autorizzate, le procedure di cui ai paragrafi 2A e 2B non trovano applicazione se:

- ◆ l'Operazione è di competenza dell'Amministratore Delegato ovvero del Comitato Esecutivo e il Presidente del Consiglio sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione; nel caso in cui il Presidente non sia qualificabile come Amministratore indipendente non correlato, l'informazione sarà resa anche al Presidente del Comitato Indipendenti;
- ◆ tali Operazioni sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una delibera non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- ◆ il Consiglio predisporre per l'Assemblea una relazione che motivi adeguatamente le ragioni dell'urgenza e il Collegio sindacale riferisca in Assemblea le proprie valutazioni sulla sussistenza di tali ragioni;
- ◆ la relazione e le valutazioni di cui sopra sono pubblicate almeno 21 giorni prima dell'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento informativo;
- ◆ gli esiti del voto sono pubblicati, con le modalità indicate nel precedente alinea, entro il giorno successivo alla delibera, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai Soci non correlati.

Resta fermo il regime di trasparenza previsto per Operazioni di maggiore rilevanza di minore rilevanza dalla presente Procedura, ove applicabile.

5 Operazioni esenti

Le seguenti Operazioni (anche se compiute da Società controllate), possono essere effettuate in deroga alle procedure sopra descritte:

5.1 Operazioni ordinarie

Sono deliberate nell'interesse della Società dagli organi competenti in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative. La valutazione della classificazione dell'operazione quale "ordinaria" e, in particolare, delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata.

² L'adozione di tali misure prevede una modifica delle disposizioni statutarie e pertanto sarà applicabile successivamente all'approvazione di tali modifiche



Regime di trasparenza:

- ◆ entro 7 giorni dall'approvazione sono comunicati a Consob: controparte, oggetto e corrispettivo delle Operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato della presente esclusione;
- ◆ le Operazioni concluse avvalendosi della presente esclusione sono indicate nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale;
- ◆ le Operazioni ordinarie non deliberate dal Consiglio di Amministrazione che hanno beneficiato della presente esclusione sono comunicate al Consiglio alla prima riunione utile.

Resta ferma, anche in presenza di Operazioni ordinarie, l'applicazione di quanto previsto in tema di trasparenza dai paragrafi 2A e 2B relativamente all'informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione.

5.2 Operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, nonché Operazioni con società collegate, qualora nelle Società controllate o collegate (ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento) non vi siano Interessi significativi di altre Parti correlate della Banca: si applicano comunque le regole di trasparenza di cui ai paragrafi 2A e 2B relative all'informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato potranno comunque individuare operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate, ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento che, pur rientrando nelle esenzioni di cui al presente paragrafo, possano presentare elementi di criticità per la Società e, pertanto, essere trattate come Operazioni di maggiore o di minore rilevanza e sottoposte, pertanto, alla relativa disciplina.

5.3 Delibere assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.

5.4 Delibere in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

5.5 Delibere, diverse da quelle indicate ai paragrafi 5.3 e 5.4, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, purché:

- ◆ la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- ◆ nell'approvazione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- ◆ l'Assemblea della Società abbia approvato una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- ◆ la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

5.6 Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea e loro esecuzione, salvo il regime di trasparenza dai paragrafi 2A e 2B relativamente all'informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione.



5.7 Operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del Gruppo salvo il regime di trasparenza applicabile.

5.8 Operazioni di importo esiguo.

6 Delibere quadro

La Banca può ricorrere a Delibere Quadro relativamente a determinate categorie di Operazioni con determinate categorie di Parti correlate o con singole Parti correlate.

A tali fini, la Procedura prevede:

- a) ai fini dell'approvazione delle Delibere quadro devono essere rispettati i meccanismi previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza o le Operazioni di minore rilevanza (cfr. paragrafi 2A o 2B) in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera quadro, cumulativamente considerate;
- b) le Delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e le condizioni indicative;
- c) l'esecuzione delle Delibere quadro deve essere comunicata almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- d) le Delibere quadro devono essere pubblicate attraverso un Documento informativo, redatto in conformità al Regolamento, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima Delibera quadro, complessivamente considerate, superi la soglia di rilevanza delle Operazioni di maggiore rilevanza. Le Operazioni concluse in attuazione di una Delibera quadro oggetto di un Documento informativo non sono computate quali Operazioni cumulate.

7 Operazione con parte correlata cui si applichi la disciplina deliberativa di cui all'art. 136 del testo unico bancario

Fatto salvo il regime di trasparenza applicabile, la procedura in materia di "Obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 TUB" prevede i presidi specificamente indicati nel Regolamento per tale tipologia di operazioni. Avuto riguardo alle delibere quadro assunte ex art. 136 TUB sarà assicurato il coordinamento delle stesse con la disciplina ed i limiti applicabili, ai sensi della presente Procedura e delle relative procedure attuative, alle Delibere quadro.

8 Elenco delle parti correlate

La Struttura Affari Societari cura il monitoraggio e l'aggiornamento dell'elenco Parti correlate.

Per ottemperare a tali compiti, richiede periodicamente ai soggetti interessati, di fornire le informazioni necessarie.

9 Procedure interne

Le procedure della Società, adottate nei termini previsti dal Regolamento ed in conformità allo stesso, disciplinano i processi operativi ed i flussi informativi atti a consentire l'ordinata ed efficace individuazione delle Operazioni con Parti correlate, la classificazione delle stesse da parte della SIC, l'avvio ed esecuzione degli *iter* deliberativi e delle comunicazioni al pubblico, nonché il coordinamento con le altre procedure interne della Società, ivi incluse quelle amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis TUF.



10 Disposizioni finali

Ogni modifica della Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta se procedere, con cadenza almeno triennale e previo parere motivato favorevole del Comitato, a una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella sua applicazione. Il parere del Comitato è acquisito anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica della Procedura in essere.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea.

La presente Procedura, costantemente aggiornata, è pubblicata sul sito internet della Banca, fermo restando l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione annuale sulla gestione.

La presente Procedura entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Solo il regime di trasparenza di cui ai paragrafi 2A e 2B entra in vigore il prossimo 1° dicembre 2010.

Inoltre, con riferimento ai Casi di urgenza la Procedura sarà applicabile all'assunzione delle modifiche statutarie.